



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

33209-25

Composta da

ANDREA PELLEGRINO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1518/2025

LUIGI AGOSTINACCHIO

CC - 11/09/2025

MARIA DANIELA BORSELLINO

R.G.N. 17897/2025

GIOVANNI ARIOLLI

SANDRA RECCHIONE

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

☐ disposto d'ufficio

☐ a richiesta di parte

☒ imposto dalla legge

avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d'appello di Milano;

udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;

rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

Il Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, con requisitoria scritta, concludeva per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna di [REDACTED]
per il reato di usura consumato nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED]

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [REDACTED]
che articolava quattro motivi di ricorso:

2.1. violazione di legge (art. 63 cod. proc. pen.): le dichiarazioni di [REDACTED]
[REDACTED] contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, sarebbero
inutilizzabili *erga omnes* dopo che la stessa aveva reso dichiarazioni
autoindizianti relative al concorso nell'usura, che, peraltro, avevano indotto la

Corte di appello a trasmettere gli atti in Procura;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalle persone offese: la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente e contraddittoria in ordine alle deduzioni proposte con l'atto d'appello circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese; si deduceva (a) che le dichiarazioni accusatorie non risultavano confermate da prove documentali, (b) che non era stato valorizzato il reale tenore dei messaggi inviati dalla ricorrente - emergente dalla traduzione dell'interprete - che non davano conto di alcuna azione minatoria; (c) che le dichiarazioni della [redacted] sarebbero reticenti e smentite da quelle dei testi [redacted] segnatamente, il teste [redacted] avrebbe affermato di non avere mai incontrato la ricorrente e di avere ricevuto denaro dalla [redacted] anche il teste [redacted] avrebbe dichiarato di non conoscere la [redacted] e di aver avuto rapporti solo con la [redacted] le stesse affermazioni provenivano anche dalla [redacted] le dichiarazioni di questa teste, peraltro, risulterebbero confortate dal fatto che, dall'acquisizione dei messaggi *whatsapp* inviati, emergerebbe che la [redacted] avrebbe continuato a chiedere il saldo dei pagamenti del prestito oltre un anno dopo l'arresto della [redacted] il che dimostrerebbe che l'obbligazione pecuniaria non riguardasse anche l'imputata; (d) i testi smentirebbero la versione dell'[redacted] anche in ordine alle modalità del prestito ed alle modalità di restituzione; (e) anche la [redacted] avrebbe smentito la ricostruzione della dichiarante con riferimento alle modalità di restituzione del prestito; (f) la testimonianza della [redacted] sarebbe peraltro costellata da antinomie, con riferimento al momento della conoscenza dell'imputata, alle modalità del secondo prestito e di restituzione della somma ricevuta; la difesa contestava che la [redacted] aveva fornito tre versioni diverse circa gli importi le rate e le modalità di restituzione, contraddizioni che inciderebbero in modo decisivo sul giudizio di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla presunta persona offesa;

2.3. violazione di legge (art. 644 cod. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente in ordine la dimostrazione delle condizioni di difficoltà economica e finanziaria delle offese, che non sarebbe desumibile dalle dichiarazioni contraddittorie delle stesse e che non sarebbe confortata da alcuna acquisizione documentale;

2.4. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: queste avrebbero dovuto essere riconosciute tenuto conto del fatto che l'ipotetica usura sarebbe stata limitata alla comunità filippina, che le somme richieste erano oggettivamente modeste, che la [redacted] non aveva precedenti penali, che la stessa,



dopo l'arresto, aveva tenuto una condotta regolare e rispettosa delle prescrizioni imposte con la misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Gli altri motivi sono invece assorbiti.

1.1. La ricorrente deduce la violazione dello statuto che definisce la formazione della prova dichiarativa di un dichiarante "tipico", ovvero l'indagato di reato connesso o collegato.

Si tratta di eccezione fondata.

In via preliminare il Collegio ribadisce che non tutte le violazioni delle regole del codice in materia di raccolta e valutazione delle prove generano l'inutilizzabilità; la massima sanzione processuale è infatti riservata solo ai casi in cui si accerti la violazione dei divieti posti a presidio del rispetto dello statuto che definisce le prove tipiche: se si raccoglie una prova "tipica", questa deve essere assunta nel rispetto delle regole che la definiscono e, se non vi sono margini per l'inquadramento della stessa come "atipica", deve essere dichiarata inutilizzabile.

La prova dichiarativa è tipizzata attraverso la identificazione di una serie di dichiaranti (quello "neutro", quello "qualificato" in quanto appartenente alla polizia giudiziaria, quello "vulnerabile", quello "coinvolto nel fatto") cui corrispondono autonomi statuti, diversificati sulla base della estensione del diritto al silenzio e dell'obbligo di verità, oltre che sulla limitazione della autosufficienza probatoria dei contenuti narrati.

Secondo la prevalente giurisprudenza della cassazione la prova dichiarativa è inutilizzabile solo quando è raccolta in violazione delle regole che ne definiscono lo statuto, mentre non sussiste quando ad essere violata è una regola non definitoria, ma accessoria.

Così, si è deciso che la violazione delle regole per l'esame dibattimentale del testimone e, in particolare, di quella secondo cui l'esame deve svolgersi mediante domande su fatti specifici (art. 499, comma 1, cod. proc. pen.), non dà luogo né alla sanzione di inutilizzabilità, poiché si tratta di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge, ma con modalità diverse da quelle prescritte, né ad una ipotesi di nullità, non essendo la fattispecie riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017, M., Rv. 271883-01; Sez. 6, n. 6231 del 15/01/2020, P., Rv. 278343-01; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 5234 del 03/03/2022, dep. 2023, S., Rv. 284277-02 con riguardo alla omessa autorizzazione di documenti in aiuto alla memoria).

Diversamente, quando si violano i divieti che "definiscono" la prova dichiarativa nella sua dimensione "tipica" si incorre nella massima sanzione.

Esemplare, in materia, la decisione delle Sezioni Unite che ha riconosciuto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte in violazione delle regole che definiscono lo statuto del dichiarante "coinvolto nel fatto": è stato infatti affermato che, quando le dichiarazioni del proponente provengono da imputato di reato connesso o collegato al fatto per cui si procede, le dichiarazioni in parola assunte senza la somministrazione degli avvisi e l'assistenza del difensore sono inutilizzabili (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264479-01).

La stessa *ratio* informa la scelta legislativa di prevedere l'inutilizzabilità della dichiarazione del vulnerabile accolta senza il ricorso alla video registrazione (artt. 357, comma 3-ter, 373, comma 2-quater, cod. proc. pen.).

In sintesi: la inutilizzabilità colpisce le informazioni probatorie assunte senza il rispetto delle regole che "definiscono" le prove tipiche, mentre è esclusa quando è in predicato solo la violazione di regole accessorie, che prescrivono modalità di assunzione che non sono decisive per la definizione dello statuto della prova dichiarativa che si raccoglie.

1.2. Con specifico riguardo allo statuto del dichiarante di reato connesso o collegato, il Collegio rileva che lo stesso trova la sua *ratio* nella tutela di alcuni diritti fondamentali e, segnatamente: (a) nel diritto di chi dichiara a non autoaccusarsi, (b) nel diritto delle persone accusate ad ottenere un rigoroso vaglio delle dichiarazioni provenienti dalle persone "coinvolte nel fatto" tenuto conto che il coinvolgimento nella condotta delittuosa potrebbero generare dichiarazioni con finalità "difensiva".

Per tutelare tali diritti, si è previsto (a) che i dichiaranti coinvolti nel fatto godano del diritto al silenzio, (b) che non siano utilizzabili le dichiarazioni autoaccusatorie, (c) che le dichiarazioni eteroaccusatorie non siano autosufficienti atteso che le stesse, per assumere piena capacità dimostrativa, devono essere corroborate da precisi riscontri individualizzanti, come previsto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

1.3. Traendo le conseguenze da tali premesse, il Collegio rileva che:

- non vi sono dubbi sulla integrale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito *ab origine* con le garanzie, perché già indiziato *aliunde* (Sez. U, n. 33583/2015, cit.); invero, il principio affermato dalle Sezioni Unite, per quanto espresso con riferimento al dibattimento, è di portata generale e deve ritenersi esteso anche alla fase delle indagini, quando è in predicato l'utilizzabilità delle dichiarazioni nei procedimenti cautelari o a prova contratta;

- nel caso in cui gli indizi "sopravvengano" nel corso della testimonianza di chi viene inizialmente escusso come testimone neutro, le dichiarazioni

autoaccusatorie non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30965 del 14/07/2016, Di Giacomo, Rv. 267571-01).

Tale ultima affermazione deve essere precisata: l'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che, se si escute una persona non sottoposta ad indagini, quando «emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le "precedenti" dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti della persona che le ha rese».

Dal tenore letterale della norma attraverso un'agile lettura *a contrario*, si evince che le dichiarazioni utilizzabili contro i terzi sono esclusivamente quelle "precedenti" all'emersione degli indizi a carico del dichiarante, ma non quelle "successive".

Si tratta di una interpretazione (a) coerente con la lettera della legge atteso che, se si prescrive che le "precedenti" dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti della persona che le ha rese, le dichiarazioni che possono essere utilizzate *erga alios* non possono che essere quelle che precedono le dichiarazioni autoindizianti; (b) rispettosa della regola del codice che prescrive che all'emersione di indizi di reità, segua l'interversione dello statuto della testimonianza atteso che il dichiarante da "neutro" assume la qualifica di persona "coinvolta nel fatto" (Sez. U, n. 33583/2015, cit.). Del resto, non sarebbe ragionevole una differenziazione della capacità degli indizi di conformare la prova dichiarativa a seconda che provengano da chi si accusa o *aliunde* (e questa sarebbe la conseguenza se si ritenesse che anche le dichiarazioni successive alle dichiarazioni autoindizianti possano essere utilizzate nei confronti dei terzi).

Deve essere, infine, ribadito che la capacità conformativa degli indizi sullo statuto del dichiarante prescinde dalla iscrizione formale nel registro delle notizie di reato, dato che deve essere valutata dal Giudice che procede sulla base di parametri sostanziali (Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 267729-01; Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584-01).

1.4. In conclusione, il Collegio ritiene che alle dichiarazioni autoindizianti rese da testimone "semplice" consegue l'interversione dello statuto della prova dichiarativa, sicché il verbale del dichiarante che si accusa deve essere interrotto; devono essere somministrati gli avvisi e, se il dichiarante intende non avvalersi del diritto al silenzio, i contenuti dichiarativi devono essere valutati nel rispetto delle regole codicistiche (inutilizzabilità delle dichiarazioni

autoindizianti e capacità dimostrativa attenuata delle dichiarazioni eteroaccusatorie).

Di contro, se il verbale non viene interrotto, le dichiarazioni successive sono inutilizzabili *erga omnes* in applicazione non solo del disposto dell'art. 63 cod. proc. pen., ma anche dell'art. 64, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., che definisce lo statuto del dichiarante coinvolto nel fatto, che è operativo ogni volta che a carico di chi dichiara emergano indizi di reità, a nulla rilevando che la fonte degli indizi sia lo stesso dichiarante, ed essendo indifferente l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, evento formale che non incide sulla qualifica "sostanziale" del dichiarante.

1.5. Nel caso in esame, tali principi di diritto non risultano rispettati in quanto La Corte d'appello rilevava che la [REDACTED] aveva ammesso sia di avere procacciato clienti alla [REDACTED] in vista del riconoscimento di una percentuale del prestito erogato, sia di essersi impegnata nella ricezione del denaro che confluiva nella disponibilità della [REDACTED] della quale la stessa era considerata "garante" tanto da dover sopportare economicamente le inadempienze dei clienti (pag. 6 della sentenza impugnata): si tratta di dichiarazioni che hanno una valenza autoindiziante e che hanno la capacità di modificare lo statuto della dichiarante e le regole di utilizzabilità dei contenuti dalla stessa riversati nel processo.

2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano che valuterà la consistenza del compendio probatorio, e la sua idoneità a confermare la responsabilità della ricorrente alla luce dei principi di diritto sopra richiamati.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso, il giorno 11 settembre 2025.

Il Consigliere estensore

Sandra Recchione


Il Presidente

Andrea Pellegrino

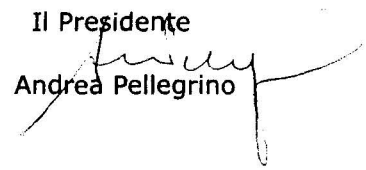


Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma,



l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente
Andrea Pellegrino



DEPOSITATO

08 OTT 2025

SECONDA SEZIONE PENALE

Il Funzionario giudiziario
dott.ssa Vincenza Stefania FIUMARA

